CONVENZIONE DI TIROCINIO

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Politecnico di Bari, con sede in Bari, Via Amendola, n.126/B, codice fiscale 93051590722 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal Magnifico Rettore Pro-tempore, Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO nato a Bari il 13.03.1963;

E

Il Comune di Roccaforzata con sede legale in via Giovanni XXIII, n.8 C.F. 80005170735 P.I. 01766900730,di seguito denominato "Soggetto Ospitante ", rappresentato dal Sindaco F.F. Sig. POMES Nicola Vitantonio, nato a Faggiano (TA) il 16.12.1951, C.F. PMSNLV51T16D463E domiciliato per la carica in Roccaforzata, presso la stessa sede, via Giovanni XXIII, n. 8

Premesso

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e del relativo decreto attuativo;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione.

Art.2

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il "Soggetto Ospitante " si impegna ad accogliere presso le sue strutture, **soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento** nel rispetto dei limiti fissati dall'art.1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.3.98, su proposta del soggetto promotore o concordemente individuati.

Art.3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *d),* della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile cd. "aziendale", indicato dal "Soggetto Ospitante ".
3. Per ciascun tirocinante ospitato in base alla presente Convenzione viene predisposto, di concerto con il "Soggetto Ospitante ", un Progetto Formativo e di Orientamento, secondo lo schema di cui all' allegato 2 del menzionato Decreto n.142/98, contenente:
   - il nominativo del tirocinante;
   - i nominativi del tutore e del responsabile cd. "aziendale";

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il "Soggetto Ospitante ";
- le strutture del "Soggetto Ospitante " (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi derivanti da responsabilità civile, mediante Polizza stipulata dal soggetto promotore.

Art. 4

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento; seguire le indicazioni del tutore e del responsabile cd. "aziendale"; rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il "Soggetto Ospitante "; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "Soggetto Ospitante " si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, nonché agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 6

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia Delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dall'Azienda, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

La presente Convenzione ha vigore fino al termine dell'anno accademico successivo alla stipula della stessa e si intende tacitamente rinnovata di anno accademico in anno accademico, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare per iscritto.

La disdetta ha effetto dall'inizio dell'anno accademico ad essa seguente.

Art. 8

Il presente atto, redatto in duplice copia, verrà registrato, in caso d'uso a spese della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Azienda.

Bari, lì **01/02/2017**

Il Politecnico di Bari	Il Soggetto Ospitante
IL RETTORE	IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO	Sig. Nicola Vitantonio POMES

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005